CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO RELATIVO AL SERVIZIO DI VENTILOTERAPIA MECCANICA DOMICILIARE PER UN PERIODO DI ANNI QUATTRO OCCORRENTE ALLE SEGUENTI AZIENDE SOCIO SANITARIE TERRITORIALI:

- ASST DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO;
- ASST DELLA VALCAMONICA;
- ASST SETTE LAGHI;
- ASST LARIANA.



INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	OGGETTO DELL'APPALTO	5
3.	DURATA	
4.	AMBITO TERRITORIALE	
5.	CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE	5
6.	AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO	
7.	CARATTERISTICHE PRODOTTI E MATERIALE CONSUMABILE	6
8.	ASPIRATORI	
9.	MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	7
10.	ASSISTENZA E MANUTENZIONE	
11.	MODALITA' DI SUB-ENTRO – PAZIENTI IN TERAPIA	11
12.	OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	12
13.	OBBLIGHI DELLE AZIENDE	
14.	PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	
15 .	VERIFICA, CONTROLLO E VALUTAZIONE	
16.	COPERTURE ASSICURATIVE	
17.	ARCHIVIO INFORMATIZZATO DEI PAZIENTI	
18.	TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	
19.	RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE	
20.	REVISIONE DEI PREZZI	
21.	PENALITA'	
22.	CUSTOMER SATISFACTION	
23.	D.U.V.R.I	
24.	CAUZIONE DEFINITIVA	
25.	VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO	
26.	DIVIETO DI SUBAPPALTO	
27.	CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO	
28.	CODICE ETICO – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE DI	
	IPORTAMENTO – PATTO D'INTEGRITA'	
29.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
30.	RECESSO	
31.	FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI	
32.	SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA	
33.	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	
34.	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX. ART. 3 LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010	
35.	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	
36.	FORO COMPETENTE	
37.	EFFICACIA DEL CONTRATTO	
38.	QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO	
39.	SPESE CONTRATTUALI	
40.	CLAUSOLA ESTENSIONE	
41.	DISPOSIZIONI FINALI	21

ALLEGATI:

ALLEGATO A: CAPITOLATO TECNICO - DESCRIZIONE LOTTI

ALLEGATO B: FABBISOGNO PRESUNTO ALLEGATO C: DISCIPLINARE DI GARA

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

1. PREMESSA

L'ASST Valtellina e Alto Lario, in qualità di capofila, procede in proprio e su delega/mandato dell'ASST Valcamonica, dell'ASST Sette Laghi e dell'ASST Lariana, di seguito per brevità denominate Aziende, all'effettuazione della procedura di gara per la conclusione di un accordo quadro relativo al servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare (VMD), per un periodo di anni quattro.

L'accordo quadro sarà concluso in conformità a quanto previsto dall'art. 54, c. 4, lett. a), D. Lgs. 50/2016 (accordo quadro concluso con più operatori economici senza nuovo confronto competitivo).

La procedura non è finalizzata ad identificare un unico aggiudicatario per lotto, ma ad identificare i soggetti idonei a fornire il servizio oggetto del presente capitolato.

All'interno dell'accordo quadro, per la scelta dell'operatore economico a cui affidare di volta in volta il singolo noleggio delle apparecchiature, verrà adottato l'ordine di priorità descritto di seguito fatto salvo i casi in cui lo specialista pneumologo prescrittore identifichi una corrispondenza certa tra le specifiche esigenze del paziente e ed una specifica apparecchiatura.

L'ordine di priorità, basata sul criterio del prezzo più basso, è il seguente:

1. lotti 1, 2, 3:

LOTTO	PRODOTTO/TERAPIA
1	CPAP
2	AUTOCPAP
3	B LEVEL S < 16 ORE

l'affidamento del servizio di cui ai lotti 1, 2 e 3, verranno assegnati integralmente alla ditta cha ha formulato il prezzo più basso con riferimento al singolo lotto;

fatta salva l'eventuale mantenimento delle apparecchiature in uso e la prescrizione specifica dello specialista di branca purché la ditta risulti aggiudicataria del lotto di riferimento.

2. lotti 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10:

I. assistiti in trattamento:

per gli assistiti in trattamento relativamente ai lotti sotto riportati <u>verrà mantenuta</u> l'apparecchiatura in uso, alle condizioni indicate nel presente capitolato:

LOTTO	PRODOTTO/TERAPIA
4	B LEVEL ST > 16 ORE
5	B LEVEL AUTO ASV < 16 ORE
6	VENTILATORI PRESSO-VOLUMETRICI NON INVASIVI < 16 ORE

7	VENTILATORI PRESSO-VOLUMETRICI NON INVASIVI > 16 ORE
8	VENTILATORI PRESSO VOLUMETRICI INVASIVI < 16 ORE
9	VENTILATORI PRESSO VOLUMETRICI INVASIVI > 16 ORE
10	APPARECCHI PER ASPIRAZIONE SECREZIONI

Si procederà comunque alla sostituzione delle apparecchiature in uso nei seguenti casi:

- l'attuale fornitore non risulti aggiudicatario nell'accordo-quadro;
- vi sia una nuova prescrizione terapeutica dello specialista di branca

II. nuovi assistiti:

l'affidamento del servizio avverrà esclusivamente sulla base delle indicazioni fornite dallo specialista pneumologo prescrittore sulle specifiche esigenze della persona assistita. Si precisa che per quanto concerne gli apparecchi per l'aspirazione delle secrezioni il prescrittore individuerà la medesima ditta che fornisce l'apparecchio per la ventilazione meccanica domiciliare, se la stessa risulta aggiudicataria del lotto in argomento.

3. lotti 11,12,13:

III. assistiti in trattamento:

per gli assistiti in trattamento relativamente ai lotti sotto riportati <u>verrà mantenuta</u> l'apparecchiatura in uso, alle condizioni indicate nel presente capitolato:

11	ASSISTENZA ALLA TOSSE
12	APPARECCHI per GINNASTICA RESPIRATORIA
13	APPARECCHI per UMIDIFICAZIONE

Si procederà comunque alla sostituzione delle apparecchiature in uso nei seguenti casi:

- l'attuale fornitore non risulti aggiudicatario nell'accordo-quadro;
- vi sia una nuova prescrizione terapeutica dello specialista di branca.

IV. nuovi assistiti:

l'affidamento del servizio avverrà esclusivamente sulla base delle indicazioni fornite dallo specialista pneumologo prescrittore sulle specifiche esigenze della persona assistita.

Si precisa che per quanto concerne gli apparecchi dei lotti 11,12,13 il prescrittore individuerà, laddove possibile, la medesima ditta che fornisce l'apparecchio per la ventilazione meccanica domiciliare, se la stessa risulta aggiudicataria del lotto in argomento.

Dal lotto 4 c'è la possibilità per le ditte concorrenti di offrire anche più apparecchiature.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale ha per oggetto il servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare per i pazienti affetti da Insufficienza Respiratoria Cronica (IRC) o da S. delle Apnee del Sonno (OSAS) senza/con Insufficienza Respiratoria Cronica (IRC) già riconosciuti invalidi civili per la patologia o che abbiano presentato domanda di invalidità (in attesa di accertamento) secondo quanto previsto dal DM. 332/99 , DDG Direzione Generale Sanità Regione Lombardia n. 5358/2001 e dai LEA vigenti in Regione Lombardia.

Per servizio di ventiloterapia meccanica domiciliare si intende:

- il noleggio full-risk delle apparecchiature;
- la consegna presso la struttura ospedaliera prescrittrice o al domicilio della persona assistita;
- l'addestramento adeguato alle condizioni clinico-assistenziali dell'assistito e/o familiare e /o care giver;
- il materiale di consumo indicato nelle schede tecniche;
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'attivazione di call-center con numero verde dedicato;
- la rendicontazione al fine di aggiornare il portale regionale ASSISTANT RL;
- la fornitura, ai centri prescrittori, degli strumenti necessari alla lettura dei dati registrati nelle smart card.

Il servizio riguarderà sia soggetti in trattamento alla data di stipula dei contratti sia le nuove attivazioni relative ad assistiti che verranno presi in carico per tutta la durata dei contratti.

3. DURATA

La durata dell'accordo quadro è di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.

Sarà tuttavia facoltà delle Aziende facenti parte dell'accordo quadro dare inizio al rapporto contrattuale in data successiva a quella sopra indicata con proprio atto deliberativo, per le motivazioni in esso contenute.

Le ditte facenti parte dell'accordo sono comunque tenute a proseguire il servizio alle condizioni in atto fino all'espletamento di nuova gara o comunque fino a nuova aggiudicazione, per un periodo non superiore a 180 giorni decorrenti dalla naturale scadenza.

4. AMBITO TERRITORIALE

Il servizio si esplica su tutto il territorio delle Aziende facenti parte dell'accordo quadro sulla base del soddisfacimento del fabbisogno dei pazienti invalidi residenti e/o domiciliati <u>in Lombardia</u> assistiti dalle Aziende nonché in via secondaria nelle località di villeggiatura e/o convalescenza ove il singolo assistito abbia a trovarsi, <u>limitatamente al territorio nazionale.</u>

5. CARATTERISTICHE DELLE APPARECCHIATURE

Tutte le apparecchiature ed i relativi accessori dovranno soddisfare i requisiti di sicurezza e di idoneità previsti dalla Direttiva 93/42/CEE e successive integrazioni e modificazioni, nonché quanto disposto dal D.M. 332/99 e registrate al Repertorio dei Dispositivi Medici.

Tutte le attrezzature dovranno avere un livello tecnologico correlato alle necessità delle persone assistite, essere di recente produzione e in perfetto stato di efficienza.



Le apparecchiature richieste sono quelle indicate <u>nelle schede tecniche allegate al presente capitolato speciale d'appalto</u>.

I ventilatori polmonari e le maschere della prima fornitura, in base al Decreto Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia n. 5358 del 12/03/2001, devono essere gli stessi usati ed adattati ai degenti prima della dimissione dall'ospedale.

Ogni ventilatore deve essere corredato di borsa per il trasporto. Le apparecchiature fornite dovranno essere provviste di scheda di memoria interna idonea alla conservazione della registrazione delle ore di utilizzo e di apposito software per lo scarico dei dati e loro analisi nonché tramite trasferimento di curve di pressione, volume e flusso allo Specialista prescrittore e dell'utente anche a fini medico-legali (quali il rinnovo della patente di guida) sec. Decreto 03.02.2016 Ministero della Salute)

Per la caratteristica di totale dipendenza dell'assistito all'apparecchiatura è necessario che tutti i ventilatori di cui alle schede tecniche allegate utilizzati al domicilio di utenti con insufficienza respiratoria grave o terminale siano dotati di batteria tampone interna, ricaricabile con sistema in grado di commutare automaticamente la modalità di approvvigionamento energetico in caso di trasporto del paziente, con autonomia garantita non inferiore a 180 minuti.

L'Azienda si riserva inoltre di richiedere la fornitura di gruppi di continuità aggiuntivi, che garantiscano il funzionamento del sistema in caso di interruzioni nell'erogazione di energia elettrica.

6. AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Qualora le ditte, durante il periodo di validità del contratto, immettano sul mercato nuovi prodotti, i quali costituiscano evoluzione tecnologica diretta o che, comunque, presentino migliori caratteristiche di rendimento di quelli offerti (anche a seguito di modifiche normative), dovranno comunicare all'ASST Valtellina e Alto Lario le caratteristiche dell'aggiornamento tecnologico, trasmettendo documentazione tecnica attestante la conformità dei prodotti ai requisiti previsti nel capitolato.

Inoltre dovranno fornire i nuovi prodotti alle stesse condizioni giuridiche ed economiche di fornitura di cui al presente capitolato e all'offerta formulata dalla ditta stessa.

Sarà cura dell'ASST Valtellina e Alto Lario, capofila della presente procedura, valutarne l'inserimento, previo interpello degli specialisti ospedalieri delle diverse Aziende interessate.

Le ditte si impegnano a non proporre ai prescrittori i nuovi apparecchi finché non siano stati validati dall'ASST con cui è stipulato il contratto.

7. CARATTERISTICHE PRODOTTI E MATERIALE CONSUMABILE

Produzione e confezionamento

Il materiale di consumo e la strumentazione accessoria sono analiticamente indicati nelle allegate schede tecniche, distinte per ciascuna tipologia clinico assistenziale.

Tutti i prodotti offerti devono essere realizzati in idonei impianti produttivi in conformità alle normative internazionali di assicurazione della qualità in accordo con le norme EN 46001 o equivalenti e alle norme ISO 9001.

I prodotti devono essere confezionati in imballaggi idonei al trasporto.

Tutti i prodotti devono essere perfettamente identificabili tramite etichette apposte sugli imballi esterni e sulle confezioni interne.

Etichette

L'etichettatura dei dispositivi medici di consumo deve contenere i seguenti elementi:

- marcatura CE,
- nome e indirizzo del fabbricante,
- descrizione schematica del dispositivo e destinazione d'uso,
- condizioni di conservazione e/o manipolazione,
- istruzioni per l'uso,
- avvertenze,
- data di fabbricazione,
- indicazione "STERILE" (se del caso).

Il materiale monouso sterile deve essere confezionato singolarmente con imballaggi atti a mantenere la sterilità. Le etichette devono riportare, oltre ai dati previsti dal D.Lgs. 24/02/97 n. 46 le seguenti indicazioni:

- numero di lotto e data di scadenza,
- indicazioni MONOUSO,
- metodo di sterilizzazione.

Per quanto non espressamente specificato, si fa riferimento alle disposizioni ed agli standard di qualità previsti dalla Farmacopea in vigore e dalla normativa vigente.

Validità

Al momento della consegna, il materiale deve avere almeno i 2/3 della validità indicata in etichetta.

8. ASPIRATORI

Le ditte aggiudicatarie si devono impegnare a fornire gli aspiratori, per adulti o per bambini, in tutti i casi in cui lo specialista li prescrive indipendentemente dalla fornitura in essere.

<u>Gli aspiratori</u> devono avere le seguenti caratteristiche minime:

- apparecchio portatile, con possibilità di funzionamento sia a corrente elettrica che a batteria e regolazione della potenza di aspirazione;
- capacità di aspirazione: flusso minimo di 25 litri/min (misura diretta su bocchettone aspirazione), bottiglia per raccogliere le secrezioni di almeno 800-1000 ml. di capacità;
- accumulatori per il funzionamento sia a corrente che a batteria (12 V);
- durata della batteria: almeno 60 minuti con funzionamento continuo;
- allarme visivo per indicare la necessità di ricaricare la batteria;
- utilizzo di sondini monouso per l'aspirazione delle secrezioni.

9. MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Modalità di fornitura e tempi di consegna

Le Aziende tramite le proprie articolazioni strutturali sono il referente gestionale deputato al collegamento tra le ditte facenti parte dell'accordo e i singoli assistiti. Le articolazioni delle

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario



Aziende competenti, su richiesta dei medici specialisti di branca attivano la ditta scelta con il criterio indicato in premessa.

La richiesta dello specialista dovrà essere effettuata sull'apposito portale regionale ASSISTANT –RL, o altro che verrà introdotto, in ottemperanza alle disposizioni regionali.

L'aggiudicatario deve garantire in ogni caso la regolarità e la tempestività delle forniture trattandosi di terapia indispensabile, insostituibile ed urgente in caso di apnee centrali o di insufficienza respiratoria grave o medio-grave ipossiemica, ipossiemica-ipercapnica ("insufficienza polmonare"), tale da non ammettere sospensioni e/o carenze nella somministrazione della terapia stessa. Per altre casistiche l'aggiudicatario deve garantire la regolarità delle forniture secondo la tempistica prevista dal D.M. 322/1999 e successivi aggiornamenti/integrazioni.

L'aggiudicatario deve consegnare quanto richiesto, qualora non già fornito in ambiente ospedaliero, direttamente al domicilio dell'assistito e deve provvedere all' installazione e messa in funzione entro 24 ore dalla trasmissione della richiesta in caso di apnee centrali o di insufficienza respiratoria grave o medio-grave ipossiemica, ipossiemica-ipercapnica ("insufficienza polmonare"), La segnalazione all'ASST delle avvenute consegne e forniture deve avvenire mediante invio dei relativi documenti di trasporto e pubblicazione degli stessi all'interno del portale messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria entro una settimana dalla data di attivazione. I DDT devono riportare l'indicazione dei quantitativi corrispondenti e controfirmati dall'assistito. (NO COPIA SI' ORIGINALE)

Gli utenti sono tenuti al corretto uso ed alla buona conservazione dell'apparecchiatura ricevuta in dotazione, rispondendo dei danni provocati.

In caso di cessazione della terapia, l'ASST, su segnalazione dell'assistito o suo familiare, chiederà all'aggiudicatario di provvedere a ritirare l'apparecchiatura entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in merito. L'aggiudicatario in caso di non segnalazione da parte dell'ASST, qualora venisse a conoscenza della cessazione del servizio da parte dell'utente, provvederà ad informare l'ASST.

Installazione idoneità dei locali e norme di sicurezza

Le apparecchiature e i loro accessori saranno installati, sotto la cura e la responsabilità dell'aggiudicatario, al domicilio del paziente, secondo le vigenti norme di sicurezza elettrica ed ambientale.

Per domicilio si intende il luogo in cui il paziente risiede, sia esso l'effettiva abitazione o altro luogo indicato dal paziente stesso, secondo la prescrizione ed il progetto di domiciliazione individuale.

Ai soggetti affetti da patologie gravi, per i quali il ventilatore rappresenta un presidio insostituibile per la vita, dovrà essere fornito un apparecchio di riserva completo di tutti gli accessori pronto all'uso e regolarmente sottoposto al programma di manutenzione ordinaria, come indicato nelle schede che individuano le diverse tipologie clinico-assistenziali.

Le dotazioni, l'installazione e il trasporto delle apparecchiature e dei materiali necessari sono a carico dell'aggiudicatario; sono escluse le spese inerenti alla necessità di installazione di gruppi elettrogeni o di impiantistica elettrica, che rimangono a carico del paziente.

All'atto della consegna, l'aggiudicatario deve visionare i locali in cui verranno installate le apparecchiature per verificarne l'idoneità, secondo le modalità e con la modulistica prevista in ogni singola Azienda.

La ditta deve istruire il paziente ed i suoi familiari al corretto uso e alla corretta gestione delle apparecchiature fornite, con particolare riguardo a:

- rispetto delle norme di sicurezza,
- osservanza delle procedure d'urgenza,
- modalità di chiamata del tecnico per interventi sulle apparecchiature tramite n. verde operativo 24 ore su 24 messo a disposizione dell'assistito e del care giver all'atto della fornitura

Su ogni apparecchiatura fornita, dotata di un manuale d'uso in lingua italiana e in altre lingue straniere (indicare quali) deve essere applicata un' etichetta con l'indicazione della ditta fornitrice, il nome del tecnico di riferimento ed il numero telefonico a cui fa capo il servizio di assistenza continuativo (24 ore su 24 ore per 7 giorni alla settimana).

Il recapito telefonico del servizio di assistenza continuativa deve essere comunicato anche all'ASST competente e, allo Specialista Prescrittore e al Medico di Famiglia (MAP).

Copia delle istruzioni consegnate alla persona assistita, previa sottoscrizione da parte dell'assistito stesso, dovrà essere pubblicata all'interno del portale messo a disposizione dalla ditta aggiudicataria.

Controlli periodici

La ditta aggiudicataria, relativamente ai seguenti lotti, dovrà provvedere all'esecuzione dei controlli sotto indicati:

	CONTROLL
LOTTO	CONTROLLI
3	• rilevazione saturimetria solo per i pazienti affetti da insufficienza respiratoria NON
	OSAS con la seguente frequenza temporale:
	trimestralmente rilevazione spot (diurna);
	 semestralmente rilevazione trend (notturna).
4	rilevazione saturimetria con la seguente frequenza temporale:
	trimestralmente rilevazione spot (diurna);
	 semestralmente rilevazione trend (notturna).
5	rilevazione saturimetria con la seguente frequenza temporale:
	trimestralmente rilevazione spot (diurna);
	 semestralmente rilevazione trend (notturna).
6	rilevazione saturimetria con la seguente frequenza temporale:
	trimestralmente rilevazione spot (diurna);
	 semestralmente rilevazione trend (notturna).

LOTTO	CONTROLLI
7	rilevazione saturimetria con la seguente frequenza temporale:
	mensilmente rilevazione spot (diurna);
	 semestralmente rilevazione trend (notturna) salvo diversa indicazione medica.
8	rilevazione saturimetria con la seguente frequenza temporale:
	mensilmente rilevazione spot (diurna);
	 semestralmente rilevazione trend (notturna) salvo diversa indicazione medica.

9	•	rilevazione saturimetria con la seguente frequenza temporale:
		mensilmente rilevazione spot (diurna);
		 semestralmente rilevazione trend (notturna) salvo diversa indicazione medica.

Per le attività di controllo sui lotti 11 - 12 e 13 saranno applicati, in accordo al SUPI dell'ASST contabile, i controlli previsti dalla DGR n.X/6917 del 24.7.2017.

L'esito dei controlli sopra indicati dovrà essere inviato esclusivamente in formato telematico ai centri specialistici di riferimento di branca che hanno prescritto il trattamento di ventiloterapia meccanica domiciliare con particolare attenzione al numero di ore di utilizzo dell'ausilio e, in accordo con le ASST, all'ufficio competente dell'ASST stessa o all'ufficio di assistenza protesica provinciale (SUPI) a garanzia del capitolato in essere.

10. ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Le apparecchiature oggetto del presente capitolato sono concesse dall'aggiudicatario in noleggio "full risk" alle Aziende.

L'aggiudicatario deve garantire un servizio di reperibilità continuativa per 24 ore su 24, per 365 giorni l'anno tramite call center con NUMERO VERDE e garantire la presenza di un operatore addetto <u>alla ricezione</u> <u>immediata</u> delle chiamate; <u>non è ammesso l'utilizzo di segreterie</u> telefoniche.

Il call center deve garantire:

- ricezione, smistamento e soluzione delle emergenze;
- richieste di consulenza sul servizio.

L'aggiudicatario deve provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al collaudo periodico di tutte le apparecchiature, da effettuarsi a cura di personale qualificato in possesso delle necessarie abilitazioni.

Dovranno essere garantite le visite annuali per il controllo delle apparecchiature fornite agli assistiti, indicate sulle schede tecniche allegate al presente capitolato speciale d'appalto.

La Ditta aggiudicataria fornirà mensilmente (anche se negativo) allegandolo alla fatturazione distrettuale, l'elenco degli utenti visitati, con l'obbligo di evidenziare quelli che fossero risultati non rintracciabili/deceduti.

La manutenzione ordinaria avverrà secondo le modalità indicate nelle diverse schede di tipologia clinico assistenziale, tenendo conto delle caratteristiche tecniche delle singole apparecchiature e delle esigenze del paziente.


La manutenzione ordinaria è da effettuarsi direttamente al domicilio dell'utente/struttura sanitaria.

La manutenzione straordinaria, su chiamata per motivi di emergenza deve essere garantita entro le tempistiche indicate sulle schede tecniche allegate al presente capitolato speciale d'appalto.

Il personale dovrà sostituire immediatamente la parte non funzionante, ovvero provvedere alla sostituzione dell'apparecchio con altro uguale (impostando il ventilatore con le stesse regolazioni e allarmi previsti dal centro prescrittore e riportate sullo schema di ventilazione meccanica consegnato alla dimissione e/o dopo visita ambulatoriale).

L'aggiudicatario dovrà provvedere a sostituire immediatamente in tutto o in parte le attrezzature, che per difetto o per deterioramento, si rilevassero non più efficienti.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148



L'aggiudicatario ha l'obbligo di fornire all'assistito il manuale di utilizzo in lingua italiana e in altre lingue se necessario all'utilizzo di ogni singola apparecchiatura, in quanto ne costituisce parte integrante.

Gli interventi presso il domicilio dell'utente devono essere preannunciati telefonicamente e concordati con lo stesso assistito o suo delegato con adeguato preavviso non inferiore alle 48 ore. Tali interventi devono sempre essere registrati su apposito modulo e controfirmati dalla persona assistita che ne conserverà copia.

Copia della documentazione inerente gli interventi di installazione, manutenzione e ritiro delle apparecchiature, nonché di consegna degli accessori, deve pervenire da parte dell'aggiudicatario agli uffici competenti delle Aziende con cadenza mensile, per gli opportuni controlli.

<u>Deve essere esplicitamente evidenziato che è fatto divieto all'Aggiudicatario di percepire compensi aggiuntivi direttamente dagli assistiti.</u>

11. MODALITA' DI SUB-ENTRO – ASSISTITI IN TERAPIA

Per quanto concerne i lotti 1, 2, e 3, si precisano le seguenti modalità di sub-entro nella fornitura da parte della nuova ditta aggiudicataria:

- il subentro totale nelle forniture nel tempo massimo di 180 giorni dalla data di stipula contrattuale;
- la sostituzione graduale articolata con cadenza settimanale delle apparecchiature già installate;
- la comunicazione ai Servizi competenti dell'ASST dell'avvenuto intervento di sostituzione dell'apparecchiatura. La comunicazione non può comunque essere procrastinata oltre la giornata successiva all'intervento stesso.

Nel caso in cui la Ditta, per motivi non alla stessa imputabili e di carattere sanitario, non realizzi il subentro totale nel termine di 180 giorni dalla data di stipula contrattuale, l'ASST potrà consentire una proroga da concordare e da sottoscrivere con il Direttore di Esecuzione del Contratto a tal fine individuato.

Per quanto concerne i lotti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 qualora l'attuale fornitore non risulti aggiudicatario nell'accordo-quadro, ai sensi di quanto previsto all'art. 1 del presente Capitolato, si precisano le seguenti modalità di sub-entro nella fornitura da parte della nuova ditta aggiudicataria:

- il subentro totale nelle forniture nel tempo massimo di 180 giorni dalla data di stipula contrattuale;
- la sostituzione graduale articolata con cadenza settimanale delle apparecchiature già installate;
- la comunicazione ai Servizi competenti dell'ASST dell'avvenuto intervento di sostituzione dell'apparecchiatura. La comunicazione non può comunque essere procrastinata oltre la giornata successiva all'intervento stesso.

Nel caso in cui la Ditta, per motivi non alla stessa imputabili e di carattere sanitario, non realizzi il subentro totale nel termine di 180 giorni dalla data di stipula contrattuale, l'ASST potrà consentire una proroga da concordare e da sottoscrivere con il Direttore di Esecuzione del Contratto a tal fine individuato.

Il mancato rispetto del termine di 180 giorni per il sub-entro nella fornitura, fatto salvo le proroghe sopra indicate, comporta l'applicazione di una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo.



Si precisa, infine, che il superamento di 90 giorni di ritardo comporterà la facoltà da parte dell'ASST di risolvere il contratto.

12. OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

La ditta aggiudicataria è responsabile dell'osservanza di tutti i regolamenti e leggi vigenti ed emanandi/e in materia.

La ditta aggiudicataria deve garantire il funzionamento del servizio 365 giorni l'anno secondo le modalità previste dal presente Capitolato.

L'aggiudicatario deve mantenere un rapporto di collaborazione con il Centro Specialistico SSN che ha prescritto il trattamento, al fine di garantire l'attuazione di una fase d'adattamento del paziente nel periodo di degenza presso la struttura ospedaliera prescrittrice e la continuità dello stesso nella fase di dimissione.

L'affidatario inoltre è tenuto a:

- applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni retributive non inferiori a quelle previste dai rispettivi contratti di lavoro vigenti durante tutto il periodo di valenza contrattuale;
- 2. rispettare tutti gli obblighi previdenziali ed assicurativi previsti (danni verso terzi, compresi gli utenti e responsabilità civile);
- 3. assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sul lavoro;
- 4. garantire la formazione e l'aggiornamento degli operatori;
- 5. fornire tutto il materiale di consumo necessario al buon funzionamento dell'apparecchiatura e/o al soddisfacimento delle esigenze del paziente;
- 6. fornire alle competenti articolazioni delle Aziende, con cadenza mensile i report richiesti per consentire l'aggiornamento del portale ASSISTANT RL con i dati richiesti;
- 7. assumere a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del proprio personale promuovendo tutte le iniziative idonee ad evitarne l'interruzione o la sospensione.

13. OBBLIGHI DELLE AZIENDE

L'ASST si impegna a:

- 1. fornire tutti i supporti di conoscenza atti a concorrere per una più efficace opera d'intervento;
- 2. indicare i referenti ASST cui rivolgersi, individuandoli nei Responsabili delle articolazioni aziendali competenti (o loro delegati).

14. PERSONALE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Per gli interventi di carattere tecnico la Ditta aggiudicataria dovrà prevedere personale qualificato in possesso delle necessarie abilitazioni, il cui elenco nominale e della rispettiva qualifica professionale sec. normativa ISO vigente, andrà depositato agli atti dell'ASST ed aggiornato in caso di variazioni temporanee e non dello stesso. La Ditta aggiudicataria dovrà garantire che tale personale sia altamente motivato ed in grado di esprimere, nei confronti dei destinatari del servizio, comportamenti improntati al massimo rispetto della dignità delle persone, sensibilità, comprensione, fiducia e calore umano. Dovrà inoltre assicurare salvo i casi di forza maggiore, che i pazienti abbiano sempre gli stessi operatori di riferimento.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario



Si richiede altresì di identificare la figura del Responsabile Organizzativo del programma, che collaborerà strettamente con il Centro Specialistico di riferimento e il SUPI delle ASST quali interfacce dirette e privilegiate del percorso di cura degli assistiti.

L'attività di questa figura dovrà essere coordinata con i Direttori delle UU.OO. Specialistiche di Branca e/o il SUPI delle ASST.

15. VERIFICA, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Le Aziende tramite proprio personale di fiducia, hanno in ogni momento il diritto di effettuare i controlli e le verifiche che riterranno opportune, riguardanti l'installazione, la manutenzione, l'utilizzazione, la conservazione degli apparecchi e più in generale lo stato di attuazione del servizio oggetto del presente appalto.

La vigilanza e il controllo sul servizio erogato sotto il profilo quali-quantitativo potrà essere predisposto dai Responsabili delle prescrizioni e dalle articolazioni delle Aziende competenti dislocate nel territorio provinciale per le rispettive competenze. E' compito dell'articolazione ASST competente segnalare eventuali anomalie o criticità contestate durante l'utilizzo delle apparecchiature.

Le Aziende potranno valutare la qualità del servizio fornito dagli operatori messi a disposizione dalla ditta appaltatrice e ne potrà eventualmente richiedere la sostituzione qualora si ravvisassero deficienze qualitative oppure inadempienze quantitative del servizio.

I controlli riguarderanno anche il perfetto funzionamento delle attrezzature, la regolare esecuzione e frequenza degli interventi tecnici e sanitari convenuti e quant'altro attinente al funzionamento del servizio.

In caso di inadempienze o violazioni delle norme di cui sopra o ai patti convenzionali che saranno stesi, verranno applicate le penalità previste nel successivo articolo 20.

16. COPERTURE ASSICURATIVE

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte delle Aziende.

A tale scopo la ditta aggiudicataria si impegna a stipulare con primaria compagnia di assicurazione un'adeguata copertura per danni a persone e cose derivanti dalla detenzione e uso delle apparecchiature e dall'espletamento del servizio.

Pertanto, prima dell'avvio del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà produrre copia del contratto di assicurazione e della quietanza comprovante il pagamento del premio, relativo all'intero periodo contrattuale.

Le garanzie minime che la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare sono le seguenti:

RCT responsabilità civile verso terzi, massimale di € 10.000.000,00 (diecimilioni).

Qualora la ditta non dovesse procedere al risarcimento dei danni nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'ASST resta autorizzata a provvedere direttamente e ad addebitare alla ditta trattenendo l'importo sul canone di prima scadenza.

17. ARCHIVIO INFORMATIZZATO DEGLI ASSISTITI

La ditta aggiudicataria dovrà rendicontare l'attività attraverso report mensili che consentano di aggiornare il software regionale ASSISTANT –RL.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Ogni Azienda facente parte dell'accordo quadro potrà richiedere inoltre report personalizzati.

La ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione uno specifico software per la raccolta e la gestione di tutte le informazioni correlate alle attività previste nel presente capitolato, oltre all'assistenza necessaria all'installazione, configurazione, personalizzazione, formazione all'uso e manutenzione del sistema.

L'accesso a tale software sarà in tecnologia web su server dell'impresa cui l'ASST potrà collegarsi, via internet, da tutte le postazioni individuate senza costi per licenze a carico dell'ASST e senza limiti di numero di postazioni.

Le finalità principali che si intendono conseguire attraverso il suddetto sistema informatizzato sono:

- 1. Tracciare in modo tempestivo e completo lo stato di ciascun contratto (nuovo o pregresso);
- 2. Gestione dei flussi informativi riepilogativi;
- 3. Consentire l'interazione, tramite l'invio e il ricevimento di flussi, con l'applicativo regionale AssistantRL.

18. TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, la Ditta Aggiudicataria viene nominata "Responsabile esterno del trattamento", come previsto dall'articolo 29 del citato Decreto.

Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.

L'aggiudicatario, in quanto responsabile esterno, è tenuto:

- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, su RL Assistant e/o su altri archivi, informatici e non, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della fornitura;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del suddetto Codice;
- ad informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;



- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, a
 gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi
 non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

La Ditta è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

L'aggiudicatario, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare alle Aziende i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

Le Aziende informano l'aggiudicatario che Titolare del trattamento dei dati è l'Azienda stessa.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, le Aziende hanno la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che la Ditta sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle Aziende e ai terzi.

19. RENDICONTAZIONE E FATTURAZIONE

La fatturazione elettronica del servizio, da inviare direttamente all'Azienda competente, dovrà avvenire a cadenza mensile per ognuno dei tipi di servizio/assistiti indicati con le modalità richieste da ogni Azienda.

A ogni fattura dovrà essere allegato l'elenco nominativo degli utenti serviti, con le relative bolle di consegna, con l'indicazione dei giorni di effettiva fruizione del servizio/fornitura previsto.

Non saranno ammesse al pagamento le fatture prive dei dati sopraindicati.

In riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.

Gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: www.indicepa.gov.it) potranno essere comunicati direttamente dalle ASST ai fornitori:

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG).

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali.

Dette informazioni sono le seguenti:

- Data e Numero DDT per i beni consegnati con tale documento (associato a ciascuna riga fattura)
- 2. Totale documento
- Codice fiscale del cedente.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Per maggiori informazioni circa le specifiche tecniche e la normativa di riferimento sulla fattura elettronica si rimanda al sito www.fatturapa.gov.it.



I pagamenti saranno disposti in osservanza alla normativa vigente e saranno subordinati all'esito positivo degli eventuali collaudi previsti e, in ogni caso, al giudizio d'accettabilità.

Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà a trenta giorni dall'accertamento da parte del Direttore dell'Esecuzione di ciascuna ASST dell'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell'esecuzione per l'accertamento dispone di trenta giorni dalla data di ricevimento da parte dell'ASST di regolare fattura.

Il suddetto termine di pagamento sarà sospeso (e la fattura potrà eventualmente essere respinta nei casi di irregolarità più gravi) qualora:

- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra servizio effettuato e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata, in allegato, di tutta la documentazione richiesta.

Saranno precisate le motivazioni della sospensione alle quali l'Appaltatore è invitato a far fronte tempestivamente.

I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell'avvenuta risoluzione della causa di sospensione.

L'ASST provvederà al pagamento previa verifica della relativa regolarità del DURC.

L'I.V.A. sarà a carico dell'acquirente.

Si precisa che contabilmente la data di inizio della terapia decorrerà dal giorno di consegna/collaudo della fornitura al domicilio del paziente, mentre la data di cessazione decorrerà o dalla data di comunicazione da parte degli uffici aziendali competenti (o dei familiari del paziente) della sospensione della terapia o, in caso di decesso del paziente, dalla data del decesso. Si precisa che, nei casi di prima prescrizione, l'utilizzo del ventilatore per l'adattamento del paziente nel periodo di degenza presso la struttura ospedaliera prescrittrice non è a carico dell'ASST, che assume l'onere solo dopo la dimissione quando l'assistito è al proprio domicilio.

La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura del Servizio, laddove necessario, agli istanti in attesa di riconoscimento dell'invalidità civile, con oneri a proprio carico, per un periodo massimo di 30 gg.

Trascorsi i 30 gg, l'onere del servizio reso all'assistito in attesa di riconoscimento dell'invalidità civile è a carico dell'assistito stesso fatte salve la diversa programmazione temporale di accesso dell'assistito alla Commissione esaminatrice, fatta salva diversa disposizione dell'ASST a seguito di comunicazione da parte dell'operatore economico.

La fatturazione a carico dell'ASST, in questi casi, decorrerà dalla data di riconoscimento dell'invalidità civile.

20. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106 del D. L.vo 50/2016 e s.m.i., l'ASST provvederà, su richiesta della Ditta aggiudicataria e qualora ne ricorrano le condizioni, alla revisione periodica dei prezzi contrattuali sulla base delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal secondo anno di validità del contratto. La richiesta sarà valutata a seguito di apposita istruttoria.

In assenza di tali rilevazioni, la revisione sarà calcolata mediante applicazione dell'indice ISTAT FOI. La richiesta di revisione, corredata della documentazione giustificativa dell'aumento, dovrà essere inoltrata all'ASST nei sessanta giorni antecedenti alla scadenza dell'anno di riferimento.

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario Via Stelvio,25 – 23100 Sondrio – Tel: 0342521111 – fax. 0342521024 – Cod. fisc. e P.IVA 00988090148

21. PENALITA'

Qualora, nel corso del contratto il Servizio prestato non fosse conforme a quanto espressamente previsto nel presente Capitolato speciale d'appalto, verranno applicate, a carico della ditta affidataria del servizio stesso, le seguenti penali, salvo restando il diritto delle Aziende al risarcimento dell'eventuale danno subito:

- in caso di inadempimento /inosservanza degli obblighi contrattuali o di prestazioni e/o forniture difformi dal contratto medesimo:
 - mancato rispetto dei tempi di consegna delle apparecchiature una penale pari ad € 100,00 per ogni apparecchiatura;
 - non rispetto della cadenza programmata degli interventi di assistenza tecnica una penale pari ad € 100,00 per ogni inadempimento;
 - ritardi o inadempienze in caso di richiesta di interventi tecnici al di fuori di quelli programmati una penale pari ad € 100,00 per ogni inadempimento;
 - fornitura di attrezzature e consumabili difformi da quelli proposti in sede di gara una penale pari ad € 100,00 per ogni fornitura,
 - mancata attivazione o risposta non tempestiva relativamente al servizio che deve essere garantito 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno da € 50,00 ad € 200,00 a discrezione del RUP in base alla gravità dell'inadempimento;
 - per eventuali carenze non meglio sopra descritte che comunque creino un disservizio all'utente la penale sarà compresa tra € 100,00 ed € 500,00 a discrezione del RUP sulla base della gravità dell'inadempimento e in caso di ripetitività dello stesso;

In caso di inadempimento totale o parziale, confermato da almeno tre richiami scritti, il contratto potrà essere risolto. In questo caso l'Azienda provvederà all'incameramento del deposito cauzionale costituito, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni causati all'Azienda stessa.

Le Aziende, per tutti i casi sopra descritti, si riservano la facoltà di effettuare direttamente le prestazioni o rivolgersi ad altra ditta, addebitando successivamente le relative spese sostenute, oltre le penali previste.

22. CUSTOMER SATISFACTION

La qualità del servizio erogato ai pazienti potrà essere accertato annualmente mediante un indagine condotta dall'ASST.

23. D.U.V.R.I

A sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/08 non è necessaria la redazione del D.U.V.R.I. in quanto il servizio è svolto al domicilio dei pazienti.

24. CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale a favore di ogni singola Azienda.



Le Aziende si riservano comunque la facoltà di esonerare la ditta aggiudicataria del/i lotto/i dalla costituzione della garanzia qualora l'importo dello/gli stesso/i sia/no pari o inferiore/i a € 40.000,00.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell'ASST, nonché la competenza esclusiva ed inderogabile, per qualunque controversia dovesse insorgere, del foro del capoluogo di provincia in cui ha sede l'Azienda.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASST.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia definitiva è svincolata e restituita al contraente soltanto a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

25. VICENDE SOGGETTIVE DELL'ESECUTORE DEL CONTRATTO

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti delle Aziende fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.L.vo 50/2016. Nei 60 giorni successivi, l'ASST può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni non risultino sussistere i requisiti di cui al D.Lgs. 159/2011 e s.m.i... Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti delle Aziende tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

26. DIVIETO DI SUBAPPALTO

Fatto salvo quanto disposto dall' art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e dichiarato in sede di gara, è fatto divieto all'aggiudicatario di cedere sotto qualsiasi titolo, né in tutto né in parte il contratto, né di dare in subappalto l'esecuzione di tutto o di parte della fornitura, sotto pena di immediata risoluzione del contratto stesso, dell'incameramento del deposito cauzionale versato, nonché del risarcimento dei danni conseguenti.

27. CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO

Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991 n. 52, sono estese ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancarie e creditizie, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

Ai fini dell'opponibilità alle Aziende, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle Aziende stesse.

Le cessioni di crediti sono efficaci e opponibili alle Aziende qualora queste non le rifiutino con comunicazione da comunicarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione.

L'Azienda, cui è stata notificata la cessione, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

al cedente in base al contratto stipulato.

28. CODICE ETICO – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE – CODICE DI COMPORTAMENTO – PATTO D'INTEGRITA'

Il fornitore è tenuto a dichiarare la conoscenza e il rispetto delle disposizioni contenute nei seguenti documenti adottati dalle Aziende e pubblicati sui siti istituzionali delle stesse:

- Codici Etici;
- Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione;
- Codici di comportamento;
- Codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013.

Il fornitore è altresì tenuto a dichiarare di essere a conoscenza e di dover onorare quanto previsto dal "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" di cui alla D.g.r. Regione Lombardia 30 gennaio 2014 - n. X/1299.

L'aggiudicatario si obbliga a prendere conoscenza dei suddetti documenti e ad adottare, nello svolgimento della sua attività, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

L'inosservanza dei contenuti, degli obblighi e dei divieti previsti dai suddetti documenti costituisce causa di risoluzione del contratto, fermo restando che le Aziende si riservano il diritto di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno patito per la lesione della loro immagine ed onorabilità.

29. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Fermo restando quanto precisato in altre parti del presente Capitolato, ciascuna Azienda potrà risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla ditta con Raccomandata A/R, o tramite PEC, nei seguenti casi:

- a. interruzione della fornitura;
- b. gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità della fornitura;
- c. nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ASST;
- d. violazione alle norme e/o ai principi dei documenti elencati all'art. 24, ovvero Codice Etico –
 Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione Codici di Comportamento Patto d'Integrità in materia di contratti pubblici;

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni patrimoniali e non derivati alle Aziende per l'inadempimento degli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria.

30. RECESSO

Ciascuna Azienda ha diritto, nei casi di:

- giusta causa;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale nella materia oggetto del presente Capitolato Tecnico;
- prezzi di aggiudicazione rispetto a quelli di riferimento che saranno pubblicati dall'AVCP nel corso di vigenza del contratto, fatta salva la rinegoziazione;
- attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, di una convezione da parte di CONSIP o di ARCA avente ad oggetto quanto previsto dal presente Capitolato;
- mutamenti di carattere normativo sia a livello nazionale che regionale in materia di Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

ASST Valtellina e Alto Lario

competenza nell'erogazione del Servizio da parte delle ASST compresa la riorganizzazione del SSR;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R o mediante P.E.C.

La ditta dovrà comunque, se richiesto dall'ASST, proseguire la fornitura la cui interruzione/sospensione può, a giudizio dell'ASST medesima, provocare danno alla stessa.

In caso di recesso dell'ASST, la ditta ha diritto al pagamento della fornitura effettuata, purché eseguito correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Fermo restando quanto sopra previsto, qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il Direttore Generale o il responsabile tecnico della ditta siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'ASST ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso. Si applica anche in tale ipotesi di recesso il secondo comma del presente articolo. In tale ipotesi, la ditta ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Qualora durante la vigenza del contratto dovesse essere attivata convenzione a livello nazionale (da parte di CONSIP SPA) o a livello regionale (da parte di ARCA) avente ad oggetto la medesima fornitura a quello oggetto della presente gara, la ASST ha il diritto di recedere dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi alla ditta appaltatrice con lettera raccomandata A/R o mediante P.E.C..

31. FALLIMENTO, PROCEDURE CONCORSUALI

In caso di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali in genere, ciascuna Azienda potrà recedere dal contratto mediante notifica, a mezzo raccomandata A/R o PEC, a datare dal giorno precedente la sentenza dichiarativa di fallimento o di ammissione a procedure concorsuali, salve tutte le ragioni ed azioni dell'Azienda verso la massa fallimentare, anche per i danni, con privilegio, a titolo di pegno, sulle fatture in attesa di liquidazione.

32. SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

In caso di scioglimento o di liquidazione della ditta fornitrice, ciascuna Azienda avrà diritto tanto di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte della nuova ditta che subentrerà.

33. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza alla L. n. 136/2010, la Società appaltatrice si assume l'obbligo di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, pertanto, pena nullità del presente contratto, l'appaltatore ha

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario



l'obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante i numeri dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se non esclusivi, su cui verranno effettuati tutti i movimenti relativamente al suddetto affidamento, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Il presente contratto si intende automaticamente risolto nel caso in cui le transazioni riferite al suddetto affidamento siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Si precisa, inoltre, che gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti relativi al suddetto affidamento tra Stazione Appaltante e Concessionario, il quale è tenuto a comunicare il CIG/CUP, utilizzare e comunicare gli estremi di un conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare su tali conti.

34. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA EX. ART. 3 LEGGE 136 DEL 13 AGOSTO 2010

La ditta aggiudicataria è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'Appalto.

Qualora la ditta aggiudicataria non assolva ai suddetti obblighi, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.

In particolare, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicataria, a pena di nullità assoluta del contratto, ai fini del pagamento delle fatture, dovrà:

- 1. indicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, nonché il codice IBAN;
- 2. indicare le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato.

La ditta aggiudicataria provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

35. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipula del contratto avverrà mediante comunicazione scritta del procedimento di affidamento della fornitura da parte di ciascuna Azienda aggregata. Le disposizioni regolamentanti il rapporto contrattuale sono quelle previste dal presente Capitolato.

36. FORO COMPETENTE

Il Foro competente per qualsiasi controversia o contestazione è esclusivamente il Foro della città ove ha sede l'Azienda contraente, escludendo espressamente la competenza di altri Fori.

37. EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto relativo al presente servizio, secondo le vigenti disposizioni legislative, sarà subito impegnativo per la Ditta aggiudicataria, mentre per le ASST lo sarà subordinatamente alle approvazioni di legge.

38. QUALIFICAZIONE DEL CONTRATTO

A tutti gli effetti il servizio relativo al presente Capitolato sarà da considerarsi quale pubblico servizio.

39. SPESE CONTRATTUALI

Fanno carico al fornitore le spese di bollo, scritturazione, copia e registrazione del contratto, secondo le tariffe di legge, nonchè ove sia fatto ricorso all'Ufficiale rogante, le spese di legge; a carico del fornitore sono altresì le spese comunque connesse al servizio, nessuna esclusa ed eccettuata, salvo l'IVA.

40. CLAUSOLA DI ESTENSIONE

In attuazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2002-2004 approvato con D.C.R. Lombardia n. 462 del 13.03.2002, dalla D.G.R. Lombardia VII/12101 del 14.02.2003 e dalla D.G.R. Lombardia n. VII/12528 del 28.03.2003 vengono auspicate forme consorziate di acquisto tra gli enti del S.S.R., supportate anche da ulteriori delibere regionali che di anno in anno dettano le "Regole di gestione del Servizio Sanitario Regionale" le quali, nello stimolare forme di aggregazione per acquisti ed appalti nell'ambito del S.S.R., pongono l'accento su gare aziendali aperte ad adesioni successive. La legge regionale n. 23 dell'11/08/2015 ha previsto la riorganizzazione delle Aziende Sanitarie lombarde.

La D.G.R. n. X/4702 del 29/12/2015 ha previsto nuove unioni di acquisto, tra le quali il "Consorzio ATS Montagna – ATS Insubria" costituito dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario, dall'A.S.S.T. Vallecamonica, dall'A.S.S.T. Sette Laghi, dall'A.S.S.T. Lariana e dall'A.S.S.T. della Valle Olona. Con deliberazione dell'ASST Valtellina e Alto Lario n. 156 del 06/04/2016 si è aderito all'unione formalizzata in materia di acquisti composto dall'A.S.S.T. della Valtellina e dell'Alto Lario,

dall'A.S.S.T. Vallecamonica, dall'A.S.S.T. Sette Laghi, dall'A.S.S.T. Lariana e dall'A.S.S.T. della Valle

Olona ed è stato approvato l'accordo interaziendale per la disciplina delle procedure di gara in forma aggregata riguardanti la fornitura di beni e di servizi.

Con la presente si chiede ai soggetti che saranno dichiarati aggiudicatari al termine della procedura, l'estensione del contratto, anche limitatamente a lotti o parti di interesse, alle condizioni tecnico-organizzative definite nella procedura stessa, riservandosi per quanto riguarda l'aspetto economico di concordare con il fornitore condizioni più favorevoli per tutte le ASST. L'adesione prevista è pari al 100% dell'importo aggiudicato Iva esclusa.

La Stazione appaltante resterà estranea in ordine ai patti e condizioni che si stabiliranno tra fornitore ed ASST a cui verrà esteso l'accordo, che daranno origine ad un rapporto contrattuale autonomo.

L'aggiudicatario non è obbligato ad accettare la richiesta di estensione.

Tale clausola di estensione ha valore anche per l'ASST Ovest Milanese.

41. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia nonché alle disposizioni contenute nel codice civile e nel D.Lgs. 502/2016 e

Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

Regione Lombardia
ASST Valtellina e Alto Lario

successive modifiche.

Le Aziende potranno modificare il contratto in qualsiasi momento per intervenute diverse disposizioni regionali in materia di riorganizzazione delle ASST.